



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 343/20/CONS

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (ING. FEDERICO FLAVIANO)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 luglio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTA la delibera n. 17/98/CONS, del 16 giugno 1998, recante “*Approvazione dei Regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (di seguito *Regolamento*), come da ultimo modificata dalla delibera n. 95/19/CONS del 31 ottobre 2017, ed in particolare, l’articolo 9, lett. q), che attribuisce al Segretariato generale il compito di assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) n. 2016/679 di seguito specificato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati*

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che, agli articoli 37, 38 e 39, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (di seguito RDP);

VISTO in particolare l'articolo 37, che prevede, al paragrafo 1, lett. a) del RGD, l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»;*

VISTO, altresì, che il paragrafo 5 dell'articolo 37 del RGD stabilisce che il RPD deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* e che il successivo paragrafo 6 prevede che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»;*

VISTO il considerando n. 97 del RGD che prevede che *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»;*

VISTE le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati (16/IT WP 243 rev. 01) formulate dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati personali (WP 29) adottate il 13 dicembre 2016 e, da ultimo, riviste ad aprile 2017;

CONSIDERATO che l'Autorità è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dal citato articolo 37, par. 1, lett a) del RGD;

RITENUTO opportuno, anche alla luce delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, di affidare l'incarico in questione a professionalità già presenti in Autorità in possesso del profilo idoneo, sia in termini di competenza che di esperienza;

VISTA la delibera n. 34/18/CONS, del 30 gennaio 2018, recante: *“Designazione del responsabile per la protezione dei dati personali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (ing. Vincenzo Lobianco);*

CONSIDERATO che l'ing. Vincenzo Lobianco sarà collocato in quiescenza a far data dal 1° settembre 2020 e che, pertanto, necessita procedere alla nomina del nuovo responsabile per la protezione dei dati personali dell'Autorità ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679, assicurando al contempo un congruo periodo di affiancamento con il nuovo responsabile;

TENUTO CONTO della ricognizione delle professionalità interne, effettuata dal Segretariato generale, ad esito della quale è risultato opportuno individuare l'ing. Federico Flaviano, dirigente dell'Autorità, in possesso delle conoscenze e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGD, per la nomina a RPD;



VISTA la proposta del Segretario generale il quale è, ai sensi della presente delibera, è incaricato di assicurare che vengano superate eventuali situazioni di conflitto in relazione agli attuali incarichi ricoperti dall'ing. Flaviano;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

(Designazione del Responsabile per la protezione dei dati personali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) n. 2016/679)

1. È designato Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'ing. Federico Flaviano, dirigente nei ruoli dell'Autorità;
2. La designazione di cui al comma 1 decorre a far data dal 1° agosto 2020.

Articolo 2

(Compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali)

1. Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del *RGPD* è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, operando su entrambe le sedi dell'Autorità, i compiti e le funzioni di seguito riportate, che attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Autorità:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal *RGPD*, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del *RGPD*, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del *RGPD*;
 - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 - f) curare la tenuta del registro delle attività di trattamento;
 - g) assistere il titolare e il Segretario generale nella gestione delle notifiche di violazioni dei dati personali all'Autorità di controllo;
 - h) curare, in collaborazione con gli Uffici dell'Autorità, la gestione delle procedure per assicurare i diritti dell'interessati nel trattamento dei dati personali.



Articolo 3 (Garanzie)

1. L'Autorità si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD adeguate risorse logistiche e umane al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Articolo 4 (Norme transitorie e finali)

1. Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, *e-mail*) saranno resi disponibili nella *intranet* dell'Autorità e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito *web* dell'Autorità.

La presente delibera è notificata agli interessati ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone